



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 55 del 29/05/2003

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2003, n. 687

Procedure per il riconoscimento degli impianti di cui al Regolamento - CE 1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale noia destinati al consumo umano.

L'Assessore alla Sanità, dott. Salvatore MAZZARACCHIO, sulla base dell'istruttoria, espletata dall'Ufficio 4, confermata dal Dirigente dello stesso ufficio e dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

Il Regolamento CE 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, entrato in vigore il 01/11/2002, ma con effettiva applicazione a partire dal 1 maggio 2003, abroga la Direttiva 90/667/CEE, recepita a livello nazionale con il D.Lvo 508/92 e prevede che tutti gli impianti ed i depositi, operanti nel campo di applicazione della norma, debbano essere riconosciuti dall'autorità competente, entro i termini previsti.

Il Ministero della Salute, con nota prot. 609/508/60 del 18/12/2002, ha stabilito che i titolari degli stabilimenti, in attività alla data del 31/10/2002, e per i quali, a nonna del Regolamento, sia necessario essere in possesso di specifico riconoscimento, devono presentare a tal fine domanda agli Assessorati Regionali alla Sanità entro il 28/02/2003.

In considerazione dei tempi molto ristretti, ed in analogia alle similari procedure statali vigenti per l'assegnazione del "numero di riconoscimento provvisorio" previsto per gli stabilimenti afferenti ad altre tipologie di prodotto, il Settore sanità provvederà all'assegnazione provvisoria dell'identificativo CE, sulla base delle istanze dei titolari delle imprese interessate già pervenute alla data del 28/02/2003.

Allo stato attuale sono ancora da chiarire, a livello ministeriale, le competenze e le autorità incaricate al rilascio delle autorizzazioni, relative ad alcune tipologie di impianti che in precedenza non rientravano nel campo di applicazione del D.Lvo 508/92, ma che ora sono riconducibili al Regolamento 1774/2002 e la cui attività è sempre stata oggetto di controllo da parte del settore ambientale delle Regioni o delle Province.

Si ritiene, pertanto, opportuno stabilire le procedure e le modalità di presentazione delle istanze e di verifica dei requisiti di idoneità, per gli impianti di nuova autorizzazione e per quelli già autorizzati ai sensi del D.Lvo 508/92, come da allegati A), A1), B) e C) con riserva di fornire ulteriori indicazioni non appena perverranno dai Ministeri competenti.

Con delibera n. 827 del 2/7/2002 la Giunta Regionale ha approvato "Determinazione delle tariffe da applicare al fine del rilascio dei decreti di riconoscimento previsti dalle nonne indicate nell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000".

Si ritiene, pertanto, di confermare le tariffe già determinate dalla delibera di G.R. n. 827 del 217/2002 come da allegato D) anche per gli impianti riconducibili al Regolamento 1774/2002.

Si rende necessario revocare i decreti autorizzativi già concessi agli impianti riconosciuti ai sensi del D.Lvo 508/92.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili stante la natura di atto di indirizzo.

Il Dirigente

Dr. Onofrio Mongelli

- Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi dell'art. 4, 4° comma, lettera K) della L.R. n. 7/97;

- L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto deliberativo.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare quanto espresso in narrativa;

Di approvare le "Procedure per il riconoscimento degli impianti ai sensi del Regolamento CE 1774/2002 relativo ai sottoprodotti di origine animale" di cui agli allegati A), A1), B) e C) come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di confermare le tariffe già determinate dalla delibera di G.R. n. 827 del 2/7/2002 come da allegato D) parte integrante del presente provvedimento;

Di demandare al Dirigente del settore Sanità il compito di revocare con D.D. i decreti autorizzativi già concessi agli impianti riconosciuti ai sensi del D.Lvo 508/92;

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Presidente della Giunta

Dott. Raffaele Fitto

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO SANITA'E SERVIZI SOCIALI
SETTORE SANITA'
UFFICIO 4°

PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI IMPIANTI DI CUI AL REGOLAMENTO CE 1774/2002 RELATIVO AI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Le novità apportate dal Regolamento CE 1774/2002, in merito alle diverse tipologie di impianti, rendono necessarie alcune indicazioni, nelle more della emanazione delle linee guida del Ministero della salute, che sono state integrate nei moduli di seguito riportati, utilizzabile per le nuove istanze di riconoscimento, per le volturazioni o per le riconversioni degli stabilimenti e dei depositi già in attività.

La presente procedura di riconoscimento degli stabilimenti adotta le seguenti modalità operative.

1) Il titolare degli impianti delle tipologie di seguito riportate:

a) presenta, al Servizio Veterinario della ASI, competente per territorio, la domanda di riconoscimento in duplice copia (di cui una in bollo) secondo il fac-simile di cui all'Allegato A1; la domanda dovrà essere corredata dalla documentazione elencata sul fac-simile stesso;

2) Il Servizio Veterinario della ASL

a) Nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 20 giorni (10 giorni per gli impianti già riconosciuti ai sensi del D.lgs 508/92):

i) verifica la correttezza formale dell'istanza e la completezza della documentazione allegata;

ii) effettua il sopralluogo ispettivo presso lo stabilimento verificando la sussistenza dei requisiti previsti, ovvero prescrivendo, ove necessario, gli eventuali interventi necessari per l'adeguamento al Regolamento CE 1774/2002;

b) alla fine dell'istruttoria, trasmette al Settore sanità - Uff. 4° - Servizio Veterinario Regionale della Regione Puglia, l'istanza in originale con gli allegati ed il parere favorevole sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti previsti dal Regolamento CE 1774/2002.

3) Il Settore sanità - Uff. 4° - Servizio Veterinario Regionale della Regione Puglia:

a) dopo aver effettuato la verifica dell'istanza, della documentazione, necessari, provvede all'assegnazione del numero di riconoscimento con Determinazione Dirigenziale;

b) invia il provvedimento di riconoscimento al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, in originale e copia conforme, con richiesta di notifica all'interessato; copia del provvedimento viene inviata al Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, Alimenti e Nutrizione, Ufficio VIII.

Nel caso di impianti già riconosciuti ai sensi del D.Lgs 508/92 ed in attività alla data di entrata in vigore del Regolamento CE 1774/2002, la documentazione minima da allegare all'istanza di riconoscimento è limitata ai punti 1, 5, 6, 8 e 9 dell'Allegato A1), con riserva di acquisizione di eventuale ulteriore documentazione, a condizione che:

a) non siano state apportate modifiche significative alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature già autorizzate con il riconoscimento precedente;

b) i requisiti della struttura, degli impianti e delle attrezzature esistenti siano conformi a quelli necessari al nuovo riconoscimento;

c) non siano state apportate modifiche ai cicli di lavorazione già validati o approvati dal Servizio Veterinario dell'ASL competente e che gli stessi siano compatibili con i requisiti richiesti per il nuovo riconoscimento;

d) il titolare o il legale rappresentante presenti una certificazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato C), relativa ai precedenti punti a) b) e c).

Sono soggetti a riconoscimento a norma del regolamento CE n. 1774/2002, salvo diverse indicazioni dei Ministeri competenti, da parte delle rispettive e specifiche Autorità Competenti, le seguenti attività:

La procedura per il cambio della ragione sociale degli impianti già riconosciuti adotta le seguenti modalità operative:

1) Il titolare dell'impianto:

a) presenta, al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, la domanda di volturazione in duplice copia (di cui una in bollo) secondo il fac-simile di cui all'Allegato B; la domanda dovrà essere corredata dalla documentazione elencata sul fac-simile stesso;

2) Il Servizio Veterinario della ASL

a) Nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 20 giorni:

i) verifica la correttezza formale dell'istanza e la completezza della documentazione allegata;

ii) effettua il sopralluogo ispettivo presso lo stabilimento verificando la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento CE 1774/2002;

b) alla fine dell'istruttoria, trasmette al Settore sanità Uff. 4° - Servizio Veterinario Regionale della Regione Puglia, l'istanza in originale con gli allegati ed il parere favorevole sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti previsti dal Regolamento CE 1774/2002.

3) Il Settore sanità - Ufficio 4° Servizio Veterinario della Regione Puglia:

a) dopo aver effettuato la verifica dell'istanza, della documentazione allegata e gli eventuali accertamenti ritenuti necessari, provvede all'emanazione dell'atto di riconoscimento con determina dirigenziale;

b) invia il provvedimento di riconoscimento definitivo, con determina del Dirigente del Settore, al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, in originale e copia conforme, con richiesta di notifica al titolare dell'impianto; copia del provvedimento viene inviata al Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, Alimenti e Nutrizione, Ufficio VIII.